

d'être closes; cf., outre l'ouvrage étudié ici, KADEN, *ZSS.* 79 (1962) 421 ss.; MAYER-MALY, *Mél. Meylan* (1963) 241 ss.; FLUME, *T.* 30 (1962) 363 ss. et 33 (1965) 105 ss. ²⁸ Nous ne voyons pas, quant à nous, ce qui distingue la thèse de l'a. de celle de Savigny (cf. p. 187 n. 74 et le renvoi à la p. 136). ²⁹ Voir l'excellent résumé « der romanistischen Irrtumstheorie seit den Anfängen der historischen Schule » par M. WIEACKER, *Mél. Meylan* 384 ss. ³⁰ FLUME, *Festschrift Schulz I* (1951) 209 ss.; *T.* 30 et 33 cit. ³¹ M. WIEACKER, *Mél. Meylan* 405, reconnaît que l'itp. ne s'impose pas mais soutient que l'admission d'un *dissensus*, dans ce cas, ne serait pas en contradiction avec la théorie de l'identification. ³² On ne peut s'empêcher de trouver un peu courte l'exégèse de ces textes, dont l'authenticité n'est pas contestée; cf. KADEN, *ZSS.* 79.427. ³³ PRINGHEIM, *ZSS.* 78 (1961) 49 ss. ³⁴ Cf. FLUME, *T.* 33.106. L'a. reconnaît lui-même (p. 197) que la maxime *errantis voluntas nulla est* ne s'applique pas aux contrats. ³⁵ Cf. p. 196-197 et auteurs cités p. 196 n. 10. C'est un problème très discuté que de savoir de quand date la généralisation, cf. not. KADEN, *Labeo* 2 (1956) 131. ³⁶ Cf. WIEACKER, *Mél. Meylan* 398. ³⁷ « Zweckmäßigkeit »; cf. WIEACKER, *Societas* (1936) 95, cité par l'a. p. 102. A noter que M. Wieacker maintient aujourd'hui cette opinion, en dépit des exigences de l'Identifikationstheorie. (*Mél.* cit. 398). ³⁸ WOLF, *o.c.* 112 ss.; MIQUEL, *Error in substantia, Ann. derecho civ.* (1963) 88 s. ³⁹ Cf. p. 213 nt. 54. ⁴⁰ Cf. les position de KUNKEL-JÖRS, *RPR.* 2^e éd. (1935) 108; KASER, *RPR.* 1, 208 s.; MAYER-MALY, *Mél. Meylan* cit. ⁴¹ N'est-il pas surprenant que les mêmes textes aient permis de fonder la Willenstheorie des pandectistes, l'Erklärungstheorie de Dulckeit (cf. *Festschr. Schulz I* [1951] 148 ss.), la Dissenstheorie de Flume (*o.c. supra* nt. 30) et l'Identifikationstheorie de Wolf, Zilletti et Wieacker (*o.c. supra* nt. 25). Quelle meilleure preuve veut-on de leur malléabilité? ⁴² C'est une des lacunes de l'ouvrage que l'absence de toute référence aux sources post-classiques et byzantines, not. aux Basiliques, bien que M. Kaden ait de longue date attiré l'attention sur leur intérêt (cf. *Labeo* 2 [1956] 131 ss.) et que M. Zilletti en fasse un assez large usage (*o. c. passim*). Une seconde lacune résulte de l'insuffisance, voire de l'absence totale, de la critique des textes, que M. W. discute souvent sans se prononcer sur leur authenticité (cf. not. par. 25 et 26, p. 207 ss.).

TAGLIACARTE.

1. In un limpido saggio relativo alla differenza tra eredità e legati, lo Scherillo (G. S., *Appunti sulla differenza tra eredità e legati*, in *AG.* 172 [1967] 1 ss.) avanza l'ipotesi (p. 12 s.) che il *testamentum in procinctu* « avesse luogo avanti i comizi centuriati e che pertanto avesse la funzione di provvedere all'istituzione di un erede per coloro che, non essendo ammessi alle curie, non potevano fare il *testamentum calatis comitiis* »: i plebei. Che l'*expeditus et armatus exercitus*, di cui parla Gai 2.101, potesse essere (anche) l'*exercitus centuriatus*, convince. Convince, quindi, che in *procinctu* potessero testare (e lasciamo da parte se fosse già stata introdotta l'*heredis institutio*) anche i plebei. Ma, anche se è più che verosimile la derivazione dei *comitia centuriata* dall'*exercitus centuriatus*, sia concesso di obiettare che non sembra si possa parlare di testamento fatto davanti ai *comitia* in quanto tali: 1) perchè il *t. in procinctu* era fatto solo *cum belli causa arma*

sumebant (cfr. Gai 2.101), e non anche in pace; 2) perchè non risulta che i *comitia* fossero adunati nell'imminenza della guerra (essi erano costituzionalmente estranei alle decisioni in proposito); 3) perchè non risulta che i *comitia centuriata* fossero convocati, periodicamente o occasionalmente, *testamentis faciendis*, sia pure a titolo di *contiones*. Sottopongo questi modesti rilievi al giudizio dell'illustre e caro collega milanese. [A.G.].

2. Le origini delle moderne banche commerciali, cioè di quelle che utilizzano il danaro avuto in deposito dai loro clienti per compiere operazioni attive di credito ad interesse con altri clienti, vengono riportate, di solito, all'Italia del sec. XII, ed è già forse un andar troppo indietro. Comunque, poichè non mancano mai gli studiosi che si compiacciono di accennare ad origini ben più antiche, era opportuna una ricerca sistematica di genealogia delle moderne banche di deposito, e ad essa si è appunto dedicato il Bogaert (BOGAERT R., *Les origines antiques de la banque de dépôt* [Leyde 1966] p. 185). La monografia vuol essere (cfr. p. 23) la prima di una serie di quattro sulle banche nell'antichità: la seconda sarà infatti dedicata alla Grecia dopo il sec. III a.C., la terza all'Egitto tolemaico e romano, la quarta alle banche romane. Ciò spiega perchè larga parte del libro del B. (p. 41-129) si occupi delle operazioni bancarie nell'antica Mesopotamia (la cui analisi è indubbiamente molto attenta, anche se, come avverte l'a., di seconda mano, cioè non basata sulla interpretazione diretta dei documenti). Questo capitolo è interessante e fa intuire che allo stato delle ricerche, il parlare di origini babilonesi delle banche commerciali è fuori di luogo: nessun serio indizio conforta l'ipotesi che in Mesopotamia vi siano state vere e proprie istituzioni bancarie, sia pure embrionali. Tuttavia, assodato questo primo punto, perchè mai l'a., senza attendere i risultati delle indagini che si ripromette di compiere sulla Grecia e su Roma, è corso tanto precipitosamente ad occuparsi, in due smilzi capitoletti, delle origini greche (p. 130-158) delle banche di deposito (origini ch'egli nega) e delle origini italiane (p. 159-173) delle stesse (origini ch'egli invece ammette)? Ho l'impressione che il gusto dello scrivere gli abbia preso la mano, perchè non vedo come possa essere « risolto » un problema (nella specie: quello delle più antiche origini delle banche commerciali) prima ancora di essere stato compiutamente studiato.

A prescindere da ciò, un'altra osservazione. Dopo aver assodato che in Mesopotamia non vi furono banche ma già vi furono operazioni che sarebbero poi divenute tipiche dell'attività bancaria, l'a. (p. 174 ss.) conclude che, dunque, le operazioni di banca sono nate prima delle banche. Intendiamoci, è esatto, ma è detto in modo tale da far pensare al noto problema dell'uovo e della gallina, sì che si potrebbe essere anche tentati di replicare, stando sullo stesso piano: come è possibile che vi siano state « operazioni di banca » (l'uovo) quando le « banche » (cioè le galline) ancora non c'erano? L'equivoco è di metodo e sta, precisamente, nell'impostazione di certe ricerche, le quali, premessa una certa configurazione di un certo istituto moderno, si pongono il limitato problema di accertare quando quella struttura sia apparsa, così come è oggi, la prima volta, senza chiedersi come e quando si sia prima profilata la funzione cui quella struttura oggi serve, ed in che altri modi sia stata

assolta quella funzione prima dell'apparizione dell'istituto. Ma ricerche di questo tipo non fanno storiografia, fanno solo curiosità erudita. L'a., che per diligenza e acume mostra sicure possibilità di storiografo, dovrebbe tenerlo presente nelle prossime ricerche. [A. G.].

3. La figura di Vespasiano è certamente una delle più significative della storia imperiale di Roma (VANELLA G., *L'« adventus » di Vespasiano nei suoi aspetti mistico-religiosi e giuridico-costituzionali* [Napoli 1965] p. 126). E' uomo solido e prudente, rappresentante di quella borghesia ambiziosa ma sana, arrivata ormai sul trono dei Cesari, il militare tenace e realistico di vecchio stampo italico: connotati che fanno di lui una personalità interessante e complessa. Si aggiunga tutta quella aureola messianica — già propria del primo secolo — che accompagna l'ascesa al trono imperiale e Vespasiano assurge subito a personaggio di tutta una scena, non solo politica ma religiosa, della storia romana.

E' questo che lo studio del Vanella vuole puntualizzare: da una parte, gli *omina*, i *portenta*, una serie di fatti taumaturgici che si raccontano ormai dovunque sul glorioso anziano consolare; dall'altra, il ben tramato gioco politico inteso a far leva su questi fatti « meravigliosi », appartenenti più al regno della trascendenza che alla comune storia degli uomini, per sortirne ben precisi risultati politici. E' la parte migliore del libro. *L'homo novus* Vespasiano investito di un tale prestigio potrà fondare il suo *adventus* non sulla base di uno dei soliti « pronunciamentos » militari, che così poca fortuna avevano portato ai tre imperatori « lampo » del 69, ma su quella *auctoritas* e *maiestas* di chi è ormai guardato come un designato dagli dei.

Per l'aspetto giuridico-costituzionale, manca, in verità, un'analisi troppo approfondita, sia dei testi, sia della letteratura giuridica — particolarmente autorevole e ricca — che ha affrontato il tema del *principatus* di Augusto prima, dei Flavi poi. Anche la *lex de imperio* è vista secondo una visuale « letteraria » e personale, che si manifesta un po' in tutto lo studio del Vanella. L'a. crede di avere trovato in Vespasiano l'incarnazione, con 1400 anni di anticipo, del duca Valentino in cui Machiavelli umanizza il suo ideale di Principe: colui che possiede la virtù di governare come volpe e leone insieme. Onestamente un Vespasiano-Borgia non è poi molto convincente. [MARIA ROSARIA LIGUORI].

4. La riflessione giovanile del Savigny sul metodo della scienza giuridica costituisce l'oggetto di un accurato saggio del Marini (M. G., *Savigny e il metodo della scienza giuridica* [Milano 1966] p. IX-173). La base di operazioni è, dunque, fornita dalla *Juristische Methodenlehre nach der Ausarbeitung des Jakob Grimm*, pubblicata la prima volta nel non lontano 1951 dal Wesenberg. Dopo una prima parte dedicata alla cultura e alle opere giovanili del Savigny, il discorso dell'a. si concentra, nella seconda parte (p. 57 ss.), sulla dottrina del metodo quale fu concepita ed esposta nei semestri di Marburg agli inizi del secolo decimonono, più di dieci anni prima del *Vom Beruf unsrer Zeit zur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1814). L'analisi del Marini risulta veramente illuminante per la comprensione della complessa personalità del Savigny, di cui pone in risalto la coerenza della visione storicistica della giurisprudenza sin dai primi passi del suo luminoso cammino. [A. G.].

5. I trenta e più anni (non sono quasi quaranta?) di attività scientifica e didattica di Jean Gaudemet hanno dato il loro valido frutto in un'opera di insieme, presentata in elegantissima veste editoriale, sulle istituzioni dell'antichità (GAUDEMET J., *Institutions de l'antiquité* [Paris 1967] p. XIX-909, con otto cartine geografiche, tavole cronologiche e varie riproduzioni fuori testo). Naturalmente si tratta di un'opera eccellente; e dico «naturalmente» perchè altro non ci si poteva attendere dalla vastissima esperienza, dall'alta autorità scientifica e dalla felice fluidità di esposizione, di cui il Gaudemet ha sempre dato, sia negli scritti che negli incontri personali, innumerevoli prove. La necessità di tenersi nei limiti di un migliaio di pagine, unita al lodevole impegno di evitare un linguaggio troppo schematico, hanno determinato l'a. a qualche sacrificio di argomenti proprio nel campo che gli sarebbe stato più facile percorrere, quello delle istituzioni romane: così, mentre il quadro dell'economia, della politica e del diritto di famiglia è tracciato senza risparmio di pagine in ordine alle civiltà orientali ed a quella greca (le meno conosciute dagli ordinari lettori), gli stessi temi sono assai più rapidamente accennati in ordine alla civiltà romana (e troppo modestamente parla l'a. addirittura di una loro esclusione), in considerazione del fatto che «d'importants développements leur sont consacrés dans des ouvrages nombreux et excellents». Ma è il disegno d'insieme che conta, ed è, si può dirlo, un disegno persuasivo, penetrante e documentato. L'opera si divide in tre libri, di cui il primo (p. 1-126) dedicato alle tradizioni orientali (Babilonia, Egitto, Ittiti, Ebrei), il secondo (p. 127-250) dedicato alla Grecia ed all'Ellenismo, il terzo (p. 251-806) dedicato a Roma nelle grandi sue epoche: quella antica (distinta, peraltro, in regia e repubblicana; sino al 27 a.C.: p. 254-427), quella classica (fino all'ascesa di Diocleziano: p. 428-660) e quella del Basso-Impero (da Diocleziano a Giustiniano p. 661-806). La conclusione generale della terza parte (p. 807-810) spiega, se pur è necessario, perchè Roma, pur con l'accennato sacrificio di alcuni argomenti, si prenda anche in questo manuale la parte del leone: è in ragione della ricchezza dei dati di cui disponiamo, della complessità dell'esperienza che ci è possibile ricostruire, dell'importanza storica di quella tradizione civile e giuridica, anzi del «miracle romain» costituito dalla sopravvivenza delle istituzioni di Roma alla sua stagione politica, conclusasi forse quest'ultima già con la caduta dell'Occidente nel quinto secolo. E che vivacità di rappresentazione in questo terzo libro dell'opera. Le componenti sociale, religiosa, politica, giuridica (quest'ultima con particolare riguardo al processo giurisdizionale privato) emergono vive dalle pagine del volume, sapientemente dosate e connesse in una ricostruzione che, sostanzialmente controllatissima, ha, sul piano formale, il grato sapore di una narrazione scorrevole e ariosa. Certo, se in una prossima edizione il Gaudemet, a costo di aumentare le pagine dell'opera di un altro paio di centinaia, rinuncerà alle rinunce di questa prima edizione ed includerà nella trattazione le materie attualmente tralasciate nella parte romana (non senza omettere di dedicare più spazio alla repressione criminale); se egli in una prossima edizione farà ciò, l'opera sua non potrà che avvantaggiarsene. Gli elogi che sin d'ora essa merita sono moltissimi e appagherebbero qualunque più che distinto autore. Ma Gaudemet è di quei pochi che possono, di elogi, meritarsene anche di più. [A.G.].

un ausilio iniziale, essendo indiscutibile la necessità della successiva consultazione dei testi originali e dell'indagine bibliografica estesa anche alla dottrina non in lingua inglese. [L.B.].

7. I *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol* (Paris 1966, p. 1772) costituiscono un omaggio cospicuo, ben degno del grande storiografo francese. Tre tomi densi di studi sui temi più vari: metodologia, epigrafia, numismatica, archeologia e storia dell'arte, storia preromana e romana, storia delle provincie, diritto, mitologia e religione, letteratura. Il romanista vi troverà almeno una ventina di articoli di suo immediato interesse. Aprono la raccolta una biobibliografia del Piganiol ad opera di Raymond Chevallier, che ha egregiamente curato tutta la silloge, e il testo della lezione inaugurale dettata da André Piganiol nel 1942, nell'assumere la cattedra di « Civilisation romaine » al *Collège de France*. [A. G.].

8. Della collana dell'IRMAE. meritano di essere segnalati due recenti contributi: GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome* (1.2.5 aa. B: 1965, p. 57); RICHÉ, *Enseignement du droit en Gaule du VI^e au XI^e siècle* (1.5.3.55: 1965, p. 21). Nel primo articolo, il Gaudemet illustra da par suo la LRW., inquadrandola tra le altre leggi romano-barbariche, analizzandone il contenuto, illustrandone le successive epitomi. Nel secondo articolo, il Riché si ricollega a sue precedenti e ben note ricerche per dare un quadro dell'insegnamento giuridico in Gallia sin dal V sec. d.C. [A.G.].

9. Ampia, documentata, accuratissima, di lettura sempre interessante e piacevole: ecco quanto deve dirsi della grande biografia di Mommsen intrapresa da Lothar Wickert [WICKERT L., *Theodor Mommsen, Eine Biographie*, 1: *Lebrjahre* (1817-1844), Frankfurt a. M. 1959, p. 580; 2: *Wanderjahre (Frankreich und Italien)*, 1964, p. 446]. Il lungo viaggio attraverso la vita del Mommsen arriva per ora al 1847 (almeno altri due volumi sono previsti per il completamento dell'opera), ma le tappe percorse sono tra le più significative della luminosa carriera di scienziato e di uomo, e già si annunzia come imminente quel terzo volume in cui il W., completando il racconto dei 'Wanderjahre', parlerà della stagione politica e scientifica più accesa (e agitata) del Nostro: quella che lo portò a Lipsia, all'esilio di Zurigo, a Breslavia e finalmente a Berlino, mentre, tra molteplici altre faville, usciva miracolosamente alla luce, in poco più di tre anni, la stupenda ricostruzione della *Römische Geschichte* dalle origini alla morte di Cesare. Sin d'ora può dirsi che il W. ha assai ben meritato dagli studi dell'antichità classica. Parlando del massimo storico di Roma, egli lo ha fatto, e sicuramente continuerà a farlo nei prossimi volumi, in maniera degna di Teodoro Mommsen. [A.G.].

10. Prosegue in Italia l'iniziativa, altamente lodevole, di porre a disposizione del grosso pubblico, in edizioni economiche a larga diffusione, opere di rilievo scientifico sulla civiltà romana e, più in generale, sulle civiltà antiche. Possono essere segnalati, sotto questo riguardo: il volume sesto della *Storia universale Feltrinelli* (traduzione della *Fischer Weltgeschichte*) dedicato all'ellenismo ed all'ascesa di Roma (GRIMAL, BENGTSO, CASSEL, DERCHAIN, MEULEAU, SMITH, *L'Ellenismo e l'ascesa di Roma* [1967] p. 413) ed i tre tomi dell'opera di Mario Attilio Levi sull'Impero

romano, pubblicata dal 'Saggiatore' nella collezione 'I gabbiani' (L. M.A., *L'impero romano* [1967] p. 1159). [A.G.].

11. L'opera classica del Domaszewski sulle gerarchie dell'esercito romano meritava una riedizione, che oltre tutto la traesse dai poco accessibili *Bonner Jahrbücher*, in cui fu pubblicata nel 1908. Brian Dobson ha fatto molto di più che curare una semplice ristampa. Egli ha rivisto il saggio del Domaszewski pagina per pagina, ne ha pazientemente corretto gli errori di citazione, ha annotato con completezza ed acume quanto altro si è scritto sui singoli argomenti negli ultimi cinquanta anni, ha rivisto e completato l'appendice epigrafica, ha corredato il tutto di nuovi indici delle fonti, della bibliografia, delle materie (VON DOMASZEWSKI A., *Die Rangordnung des römischen Heeres*, 2. durchgesehene Auflage; Einführung, Berichtigungen und Nachträge von Brian DOBSON [Köln-Graz 1967] p. LXII-375). Apre l'opera, magnificamente edita dal Böhlau, una prefazione di Erich Birley. La traduzione tedesca del testo inglese del Dobson è stata curata dal Weidemann. [A. G.].

12. Il più recente contributo allo studio delle obbligazioni solidali viene dalla Cantarella, con un libro (*La fideiussione reciproca. Ἀλληλεγγύη e mutua fideiussio* [Milano, 1965] p. 180) inserito nella collana degli « Studi di diritto romano », « Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza », dell'Università di Milano.

La Cantarella porta la sua attenzione innanzi tutto sull'istituto della ἀλληλεγγύη, quale emerge dai papiri dell'Egitto greco-romano, accuratamente elencati e distribuiti in un arco di oltre un millennio (dal III secolo a.C. al VII secolo d.C.). La frequenza della ἀλληλεγγύη nel corso dei secoli segna una curva progressivamente crescente fino al II secolo d.C., che indica il momento di maggior concentrazione di documenti in materia, per presentarsi poi in fase progressivamente decrescente nei secoli successivi, con la sola eccezione del VI secolo d.C., per il quale la documentazione è relativamente copiosa. Trattasi di ben 253 documenti (tre dei quali, peraltro, contengono copie di atti pure pervenutici; il che riduce il numero dei documenti a 250), dai quali si evince che il debito che veniva assunto ἐξ ἀλληλεγγύης fosse quello nascente dai contratti in cui comparivano più persone *ex parte debitoris*, con maggior frequenza contratti di mutuo e di locazione (intesa quest'ultima espressione nel significato vastissimo del diritto romano, non solo cioè come *locatio rei*, ma anche come *locatio operis ed operarum*). Nei primi documenti in cui le parti assumevano un debito in questa forma le parole che venivano usate erano ἔγγυοι ... ἀλλήλων, prima separate tra loro dall'inserzione di altre parole, poi progressivamente ravvicinate, ed infine fuse nell'espressione ἀλληλέγγυοι. Ad esse, a partire dal 212 d.C., si trova sempre accostata la clausola stipulatoria, forse allo scopo di rendere questi atti validi anche per il diritto romano, di cui i provinciali erano ormai partecipi. Inoltre la clausola della ἀλληλεγγύη si trova molto spesso connessa con la cd. clausola πράξις, frequentissima nei contratti in cui compaiono più persone *ex parte debitoris*, con la quale il creditore si assicurava la possibilità di procedere all'esecuzione, nelle forme stabilite volta per volta dalla clausola stessa, nei confronti di tutti assieme i debitori o di uno solo di essi, a sua scelta. E' degna di rilievo, infine, l'osservazione che quasi costantemente,